

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 25

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico

(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59)

Trasmesso alla Presidenza il 18 luglio 2008

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE RIORGANIZZAZIONE DEL
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
 Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 13 e 19;
 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale;
 Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
 Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in particolare l'articolo 1, commi 376 e 377;
 Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85;
 Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, in particolare l'art. 74;
 Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni;
 Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, concernente il Testo unico della radiotelevisione;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 2006, n. 29, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche complessive del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero delle comunicazioni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 253, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero del commercio internazionale;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Vista la preliminare determinazione del Consiglio dei ministri.....;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi in data

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento :



Art. 1
(Organizzazione)

1. Il Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato: "Ministero", si articola nei dipartimenti di cui all'articolo 2.

Art. 2
(Dipartimenti)

1. Il Ministero si articola nei seguenti dipartimenti:
 - a) Dipartimento per l' internazionalizzazione, per la politica industriale, per la competitività e la concorrenza;
 - b) Dipartimento per l'energia;
 - c) Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione;
 - d) Dipartimento per le comunicazioni, per gli affari generali e per le risorse umane.

2. I Dipartimenti di cui al comma 1 assicurano l'esercizio organico coordinato ed integrato delle funzioni del Ministero. Ad essi sono attribuiti i compiti finali concernenti le rispettive aree di competenza e i relativi compiti strumentali, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite. Per la gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane sono adottate soluzioni finalizzate ad evitare duplicazioni organizzative ed a favorire la gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica.

3. La Conferenza permanente dei Capi dei Dipartimenti del Ministero, di seguito denominata «Conferenza» svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni comuni alle attività di più Dipartimenti, può formulare proposte al Ministro per l'emanazione di indirizzi e direttive per assicurare il raccordo operativo tra Dipartimenti. Su proposta del Capo Dipartimento di cui al comma 1, lettera d), elabora linee e strategie generali in materia di gestione delle risorse umane, di coordinamento delle attività informatiche e di informazione istituzionale, nonché in materia di strumenti di gestione unitaria del personale e dei servizi comuni ed affari generali svolti in gestione unificata. Elabora, altresì, linee e strategie generali in materia di coordinamento operativo delle attività ispettive e di controllo attribuite al Dipartimento di cui al comma 1, lettera a). La Conferenza è convocata in via ordinaria dal Capo Dipartimento di cui al comma 1, lettera d), ovvero su richiesta da uno degli altri Capi Dipartimento.

Art. 3

(Dipartimento per l' internazionalizzazione, per la politica industriale, per la competitività e la concorrenza)

1. Al Dipartimento per l' internazionalizzazione, per la politica industriale, per la competitività e la concorrenza sono attribuite le funzioni di promozione e sviluppo della competitività del sistema produttivo nazionale e dell' internazionalizzazione del sistema economico nazionale, di tutela e sviluppo della proprietà industriale, di lotta



- alla contraffazione, di tutela dei consumatori e di disciplina della concorrenza, ferme restando le competenze dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, nonché di promozione e sviluppo delle piccole e medie imprese e del movimento cooperativo.
2. Il Dipartimento per l' internazionalizzazione, per la politica industriale, per la competitività e la concorrenza e si articola nei seguenti cinque Uffici di livello dirigenziale generale:
- Direzione generale per la politica e la proprietà industriale;
 - Direzione generale per la concorrenza, per i consumatori, per la vigilanza e la normativa tecnica;
 - Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi.
 - Direzione generale per la politica commerciale;
 - Direzione generale per la promozione e l' internazionalizzazione.
3. Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento opera il Nucleo degli esperti di politica industriale di cui all' articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.
4. Costituiscono, inoltre, articolazioni del Dipartimento due Uffici di staff di livello dirigenziale non generale.

Art. 4

(Direzione generale per la politica e la proprietà industriale)

1. La Direzione generale per la politica e la proprietà industriale si articola in ventotto Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:
- politiche industriali e politiche di sviluppo della competitività;
 - politiche per la promozione della ricerca e dell'innovazione;
 - politiche territoriali, distretti produttivi e reti di impresa;
 - azioni per la creazione di imprese innovative e per lo sviluppo di nuovi strumenti di sostegno alla finanza di imprese;
 - contrattazione programmata e politiche degli incentivi;
 - politiche industriali ed interventi in materia di difesa nazionale, materiali di armamento, commesse militari dei settori ad alta tecnologia, industria aerospaziale, trasporto, cantieristica navale, elettronica, meccanica fine, prodotti ottici ed elettrici;
 - politiche industriali dei settori metalmeccanico, chimico, farmaceutico, gomma, materie plastiche, siderurgico, metallurgico e dei minerali non ferrosi;
 - politiche industriali dei settori tessile, della carta, del legno, delle ceramiche e dell'arredamento - politiche per il Made in Italy;
 - politiche industriali comunitarie ed internazionali, regimi di aiuto ed attività inerenti al sistema di notifica elettronica degli aiuti di Stato, nonché attività connesse al Punto di Contatto Nazionale (P.C.N.);
 - politiche per lo sviluppo sostenibile;
 - lotta alla contraffazione, in raccordo con le altre Direzioni del Ministero;
 - recupero e reindustrializzazione dei siti produttivi inquinati;
 - sistema di certificazione ambientale;
 - normativa tecnica, prevenzione e sicurezza, recupero dei siti industriali;
 - crisi d'impresa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi, fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese;



- r) politiche per la promozione della proprietà industriale, relazioni con istituzioni e organismi comunitari ed internazionali in materia di proprietà industriale;
 - s) invenzioni e modelli di utilità;
 - t) disegni e modelli - brevetti nazionali, europei ed internazionali;
 - u) marchi nazionali, europei ed internazionali e opposizione alla registrazione dei marchi;
 - v) affari amministrativi dei titoli brevettuali e delle registrazioni nonché segreteria della commissione ricorsi;
 - z) politiche delle industrie alimentari;
 - aa) vigilanza sull'Istituto Promozione Industriale (IPI), nonché sulle stazioni sperimentali dell'industria e sul banco nazionale di prova;
 - bb) vigilanza sulla Fondazione Valore Italia.
2. Presso la Direzione generale opera l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), di livello dirigenziale non generale.

Art. 5

(Direzione generale per la concorrenza, per i consumatori, per la vigilanza e la normativa tecnica)

1. La Direzione generale per la concorrenza, per i consumatori, per la vigilanza e la normativa tecnica si articola in ventiquattro Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:
- a) promozione della concorrenza;
 - b) monitoraggio dei prezzi;
 - c) servizi e professioni;
 - d) statistiche sul commercio e sul terziario;
 - e) servizi assicurativi;
 - f) politiche comunitarie ed internazionali in materia di concorrenza;
 - g) cooperazione amministrativa;
 - h) politiche e progetti normativi per i consumatori;
 - i) Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU);
 - l) punto di contatto-infoconsumatori;
 - m) strumenti di misura e metalli preziosi;
 - n) qualità dei prodotti e dei servizi, sicurezza e loro conformità;
 - o) normazione tecnica; vigilanza sugli enti di normazione;
 - p) organismi notificati e sistemi di accreditamento;
 - q) manifestazioni a premio;
 - r) società fiduciarie e di revisione;
 - s) registro imprese e vigilanza sul sistema camerale;
 - t) attività di controllo connesso alla sicurezza degli impianti industriali.

Art. 6

(Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi)

1. La Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi si articola in nove Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:
- a) politiche per le piccole e medie imprese e per l'artigianato;
 - b) promozione e sviluppo del movimento cooperativo;



- c) gestioni commissariali, scioglimenti e liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative;
- d) vigilanza sul sistema cooperativo;
- e) vigilanza sui consorzi agrari, di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- f) vigilanza sulle banche di credito cooperativo con riferimento agli aspetti relativi alla mutualità;
- g) vigilanza sulle associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo; vigilanza sui fondi mutualistici costituiti ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; vigilanza sugli studi cooperativi Luigi Luzzatti con sede in Roma;
- h) vigilanza sulle S.C.E. e rapporti con gli Organismi Comunitari ed Internazionali(O.I.L.) per quanto attiene la promozione cooperativa;
- i) Albi delle società cooperative.

Art. 7

(Direzione generale per la politica commerciale)

1. La Direzione generale per la politica commerciale si articola in otto Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni ed i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
 - a) elaborazione delle azioni volte al miglioramento dell'accesso di merci, servizi ed investimenti italiani nei mercati esteri;
 - b) elaborazione di indirizzi e proposte di politica commerciale nell'ambito dell'Unione europea ed applicazione delle misure comunitarie sul piano nazionale;
 - c) elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali e plurilaterali in materia commerciale negli ambiti OMC, OCSE e UNCTAD, nonché negli ambiti di altre organizzazioni internazionali collegate al commercio internazionale;
 - d) partecipazione, nell'ambito dell'Unione europea, alla elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali, bilaterali e regionali di natura economico-commerciale, ivi incluse le aree di libero scambio con i Paesi terzi;
 - e) partecipazione alla gestione ed alla diffusione dei programmi finanziari comunitari rivolti all'assistenza tecnica ai Paesi candidati all'adesione, ai Paesi destinatari della politica di vicinato ed agli altri Paesi terzi, in raccordo con la direzione generale per la promozione e l'internazionalizzazione;
 - f) elaborazione e negoziazione degli accordi bilaterali di cooperazione economica ed industriale con Paesi terzi, organizzazione dei relativi meccanismi ed organismi bilaterali di consultazione intergovernativa;
 - g) attivazione degli strumenti comunitari di difesa commerciale (strumenti antidumping, antisovvenzione, clausole di salvaguardia);
 - h) disciplina del regime degli scambi e gestione delle relative autorizzazioni, certificati e titoli di importazione ed esportazione; attività di autorizzazione e controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie duali; gestione degli embarghi commerciali; applicazione di sanzioni amministrative;
 - i) valorizzazione e tutela, nell'ambito della dimensione esterna comunitaria, del made in Italy, delle indicazioni geografiche e della proprietà intellettuale;
 - l) azioni volte all'individuazione di iniziative nei paesi terzi ed alla attrazione di risorse dall'estero, attraverso gli strumenti di finanza di progetto.

Art. 8

(Direzione generale per la promozione e l'internazionalizzazione)

1. La Direzione generale per la promozione e l'internazionalizzazione si articola in dieci Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni ed i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
 - a) elaborazione degli indirizzi strategici delle politiche di promozione ed attività di supporto all'elaborazione degli indirizzi strategici delle politiche di internazionalizzazione;
 - b) strumenti agevolativi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione delle imprese;
 - c) stipula e gestione di accordi ed intese con regioni, associazioni di categoria, sistema camerale e fieristico per la promozione e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale;
 - d) supporto all'adozione e approvazione del piano promozionale predisposto dall'ICE e delle relative variazioni; esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi della legge 25 marzo 1997 n. 68 e relazione al Parlamento;
 - e) coordinamento della politica promozionale sui mercati esteri e organizzazione delle missioni di natura commerciale;
 - f) elaborazione ed attuazione dei programmi di promozione straordinaria del made in Italy, ai sensi dell'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
 - g) partecipazione nelle sedi internazionali per la definizione delle politiche di promozione, ivi comprese le esposizioni universali;
 - h) lotta alla contraffazione e tutela contro le violazioni dei diritti relativi alla proprietà industriale ed intellettuale, ai sensi dell'articolo 4, comma 76 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e gestione del relativo fondo destinato all'assistenza, in raccordo con la Direzione generale per la politica e la proprietà industriale;
 - i) segreteria tecnica della V Commissione permanente del CIPE per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero;
 - l) partecipazione al Club di Parigi per la ristrutturazione del debito dei PVS;
 - m) coordinamento dell'attività degli Sportelli regionali per l'internazionalizzazione (Sprint);
 - n) programmazione e gestione dei fondi comunitari, strutturali e nazionali aggiuntivi, in materia di internazionalizzazione, a valere sul Fondo Aree Sottoutilizzate, nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013;
 - o) coordinamento della Unità di gemellaggio per la promozione dei programmi di internazionalizzazione della politica di vicinato europea;
 - p) attività correlate all'esercizio dei diritti di azionista nonché esercizio delle funzioni di indirizzo e vigilanza sulla Simest;
 - q) rapporti con la Società per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE);
 - r) collaborazione all'attività di aiuto allo sviluppo condotta dal Ministero degli Affari esteri e partecipazione al Comitato direzionale per la cooperazione e lo sviluppo, istituito con legge 26 febbraio 1987, n. 49;
 - s) organizzazione di convegni e conferenze in materia di internazionalizzazione;
 - t) segreteria tecnica dell'Osservatorio economico, prevista dall'articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 304;
 - u) rapporti con l'Unione delle Camere di commercio per il coordinamento delle attività relative al commercio estero in raccordo con le altre competenti direzioni generali del Ministero;



- v) esercizio dei compiti previsti dalla legge 1° luglio 1970, n. 518 e dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580 relativa alle Camere di commercio italiane all'estero e italo-straniere;
- z) partecipazione alla definizione degli accordi per la promozione degli investimenti italiani all'estero e per l'attrazione degli investimenti esteri in Italia;
- aa) coordinamento in ambito nazionale e trattazione nelle sedi internazionali (UE, OCSE, OMC, ONU) delle tematiche attinenti ai crediti all'esportazione, alla facilitazione degli scambi e agli investimenti esteri diretti;
- bb) rapporti con le istituzioni economiche e finanziarie internazionali nelle materie di competenza della Direzione.

Art. 9

(Dipartimento per l'energia)

1. Al Dipartimento per l'energia è attribuita la funzione di promozione e sviluppo sostenibile del sistema energetico nazionale, con particolare riferimento alle politiche di approvvigionamento, trasporto, distribuzione ed uso dell'energia, alle azioni di sostegno e di incentivazione all'innovazione tecnologica.
2. Il Dipartimento per l'energia si articola nei seguenti tre Uffici di livello dirigenziale generale:
 - a) Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche;
 - b) Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza energetiche;
 - c) Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica.
3. Presso il Dipartimento per l'energia opera la Segreteria tecnica di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e successive modificazioni.
4. Costituiscono inoltre articolazioni del Dipartimento due Uffici di staff di livello dirigenziale non generale.

Art. 10

(Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche)

1. La Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche si articola in otto Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:
 - a) Ufficio nazionale minerario idrocarburi e geotermia – Direzione UNMIG;
 - b) gestione delle attività di ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi e di risorse geotermiche;
 - c) autorizzazione e controllo delle attività di ricerca, coltivazione e stoccaggio delle risorse del sottosuolo Italia Settentrionale e relativi impianti in mare;
 - d) autorizzazione e controllo dell'attività di ricerca, coltivazione e stoccaggio delle risorse del sottosuolo dell'Italia Centrale e relativi impianti in mare;
 - e) autorizzazione e controllo delle attività ricerca, coltivazione e stoccaggio delle risorse del sottosuolo dell'Italia Meridionale e relativi impianti in mare;
 - f) laboratori di analisi e sperimentazione;

Art. 11

(Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza energetiche)



1. La Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza energetica si articola in otto Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:
 - a) strategie per la sicurezza e la competitività del sistema energetico nazionale;
 - b) rapporti con l'Unione europea e mercato interno dell'energia;
 - c) rapporti con organismi internazionali e sicurezza degli approvvigionamenti;
 - d) logistica e mercato dei prodotti petroliferi e dei carburanti;
 - e) mercato del gas naturale e infrastrutture di approvvigionamento;
 - f) reti di trasporto di gas naturale e metanizzazione del Mezzogiorno;
 - g) approvvigionamento, trasformazione e utilizzo efficiente delle fonti fossili;
 - h) statistiche e analisi energetiche.

Art. 12

(Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica)

1. La Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili, e l'efficienza energetica si articola in otto Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:
 - a) produzione di energia elettrica;
 - b) mercato elettrico;
 - c) reti di trasmissione, distribuzione, importazione ed esportazione di energia elettrica;
 - d) promozione dell'efficienza energetica;
 - e) sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;
 - f) programmi di produzione di energia nucleare;
 - g) gestione dei materiali radioattivi e messa in sicurezza degli impianti nucleari;
 - h) sviluppo energetico sostenibile e sistemi energetici distribuiti.

Art. 13

(Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione)

1. Il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione provvede alla programmazione, al coordinamento, all'attuazione e alla verifica degli interventi per lo sviluppo e la coesione economica sociale e territoriale in materia di politica regionale unitaria, nazionale e comunitaria.
2. Il Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione si articola nei seguenti tre Uffici di livello dirigenziale generale:
 - a) Direzione generale per la programmazione e gestione delle risorse nazionali di politica regionale;
 - b) Direzione generale per le politiche di sviluppo territoriale, le intese istituzionali e di programma e le politiche dei fondi strutturali e comunitari;
 - c) Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali.
3. Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione opera il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito con decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
4. Costituiscono inoltre articolazioni del Dipartimento due Uffici di staff di livello dirigenziale non generale.

Art. 14



(Direzione generale per la programmazione e gestione delle risorse nazionali di politica regionale)

1. La Direzione generale per la programmazione e gestione delle risorse nazionali di politica regionale si articola in nove Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:
 - a) analisi in materia di struttura e tendenze socioeconomiche territoriali e in materia di politiche di sviluppo socio economico territoriale, obiettivi di servizio;
 - b) analisi in materia di politiche per la competitività e flussi finanziari delle politiche pubbliche;
 - c) analisi e tecniche di osservazione delle politiche e strumenti di sviluppo territoriale locale e relative statistiche e indicatori per le politiche di sviluppo territoriale;
 - d) proposte normative relative al FAS e istruttorie delle delibere di riparto e assegnazione FAS da parte del CIPE;
 - e) sviluppo e implementazione dei sistemi informativi dipartimentali, delle banche dati degli interventi territoriali e integrazione delle informazioni di monitoraggio; consulenza e supporto informatico;
 - f) attuazione e gestione di progetti per l'incremento della capacità tecnico-amministrativa e l'innovazione delle politiche. Alta formazione per la politica regionale. Vigilanza delle strutture in house del Dipartimento;
 - g) programmazione finanziaria del FAS. Verifica delle risultanze di monitoraggio e degli avanzamenti finanziari del FAS e della programmazione unitaria di politica regionale. Costruzione del Quadro Finanziario Unico di cassa della spesa in conto capitale della pubblica amministrazione;
 - h) gestione contabile del FAS e trasferimento delle risorse ai soggetti responsabili dell'attuazione di programmi e progetti;
 - i) progetti di cooperazione bilaterale e assistenza tecnica al settore pubblico di altri Paesi e attività di relazione con organismi internazionali.

Art. 15

(Direzione generale per le politiche di sviluppo territoriale, le intese istituzionali di programma e le politiche dei fondi strutturali comunitari)

1. La Direzione generale per le politiche di sviluppo territoriale, le intese istituzionali di programma e le politiche dei fondi strutturali comunitari si articola in quindici Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:
 - a) nel quadro della politica regionale unitaria, promozione, coordinamento e definizione delle iniziative in materia di programmazione strategica e di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari, secondo le direttive generali del CIPE e valutazione dei relativi impatti a livello del bilancio comunitario;
 - b) istruttoria e partecipazione ai processi di definizione e attuazione delle politiche comunitarie connesse alle politiche di sviluppo e di coesione economica, sociale e territoriale;
 - c) istruttoria e partecipazione all'attività negoziale per la definizione, revisione e riforma degli strumenti comunitari d'intervento finanziario strutturale e di coesione;
 - d) istruttoria e partecipazione all'attività negoziale con la Commissione europea per la definizione della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale nelle aree

- ammissibili alle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato CE;
- e) promozione e verifica, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche interessate, dell'attuazione dei programmi che utilizzano fondi strutturali comunitari, coerentemente con le politiche comunitarie e nazionali rilevanti;
 - f) programmazione, coordinamento e gestione di programmi operativi nazionali di assistenza tecnica e di azioni di sistema, promossi nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali;
 - g) inoltre agli organismi comunitari delle richieste di cofinanziamento;
 - h) segnalazioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo delle competenti amministrazioni statali e delle amministrazioni ed enti regionali e locali nell'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione degli interventi cofinanziati;
 - i) promozione e coordinamento delle azioni innovative comunitarie, con particolare riferimento a quelle cofinanziate dai fondi strutturali comunitari;
 - l) esercizio delle funzioni previste dal Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativamente ai Gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT);
 - m) nel quadro della politica regionale unitaria, coordinamento e definizione di iniziative per lo sviluppo territoriale da attuare, secondo le direttive del CIPE, con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate;
 - n) programmazione, promozione, coordinamento e monitoraggio, specie nelle aree sottoutilizzate, delle iniziative e degli interventi nazionali per lo sviluppo economico territoriale, attraverso gli strumenti negoziali previsti dalla legislazione vigente, avuto riguardo, in particolare, per quelli finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate;
 - o) attività preordinate alla promozione, stipula e gestione delle intese istituzionali di programma e degli strumenti di programmazione che attuano le intese;
 - p) attività preordinate alla programmazione, promozione, stipula e gestione degli accordi di programma quadro, ivi compresi il coordinamento delle attività istruttorie degli organi di gestione, nonché la quantificazione delle risorse da trasferire per l'attuazione degli interventi;
 - q) promozione e coordinamento di azioni innovative di supporto all'attuazione ed al monitoraggio delle Intese istituzionali di programma e degli Accordi di programma quadro.

Art. 16

(Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali)

1. La Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali si articola in tredici Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:
 - a) programmazione comunitaria;
 - b) programmazione e gestione risorse finanziarie;
 - c) servizi ispettivi;
 - d) regolamentazione e gestione interventi per lo sviluppo economico territoriale;
 - e) gestione interventi a sostegno delle attività industriali, del commercio e dei servizi;
 - f) gestioni straordinarie interventi nelle aree sottoutilizzate;
 - g) interventi per l'innovazione tecnologica, per programmi integrati di ricerca e sviluppo;

- h) interventi per l'innovazione nelle nuove imprese e per le reti di imprese;
- i) contratti di programma;
- l) patti territoriali, contratti d'area e altri strumenti della programmazione negoziata
- m) credito d'imposta e incentivi automatici;
- n) interventi a sostegno del settore estrattivo, della ricerca mineraria e dell'energia, delle aree di crisi e per la riconversione industriale;
- o) interventi a sostegno delle PMI e della finanza d'impresa.



Art. 17

(Dipartimento per le comunicazioni, per gli affari generali e per le risorse umane)

1. Al Dipartimento per le comunicazioni, per gli affari generali e per le risorse umane sono attribuite le funzioni di promozione, di sviluppo e di disciplina del settore delle comunicazioni, di rilascio dei titoli abilitativi, nonché di attività di pianificazione, di controllo, di vigilanza e sanzionatoria, ferma restando la competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il Dipartimento soprintende all'attività comune di acquisizione di beni e servizi direttamente o in raccordo con le analoghe attività di competenza dei Dipartimenti, cura gli affari generali e la gestione del sistema informativo e provvede al reclutamento ed all'amministrazione del personale.
2. Il Dipartimento per le comunicazioni, per gli affari generali e per le risorse umane, è articolato in cinque Uffici di livello dirigenziale generale:
 - a) Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico;
 - b) Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;
 - c) Direzione generale per la regolamentazione del settore postale.
 - d) Direzione generale per gli affari generali e per le risorse umane.
3. Sotto la vigilanza del Dipartimento opera l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, di livello dirigenziale generale, articolato in quattro uffici di livello dirigenziale non generale, di cui all'articolo 32 *quater* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;
4. Costituiscono, inoltre, articolazioni del Dipartimento due Uffici di staff di livello dirigenziale non generale;
5. Sono organi tecnici consultivi:
 - a) il Consiglio superiore delle comunicazioni;
 - b) la Consulta per l'emissione delle carte valori postali e la filatelia;
 - c) la Commissione consultiva nazionale per l'immissione nel mercato, la libera circolazione e la messa in servizio delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione.

Art. 18

(Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico)

1. La Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico si articola in cinque Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:
 - a) attività internazionale e pianificazione delle frequenze, gestione accordi internazionali e coordinamento delle assegnazioni delle frequenze e delle reti satellitari, coordinamenti con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Ministero della difesa in materia di pianificazione;
 - b) controllo diretto delle emissioni radioelettriche, gestione tecnica degli Ispettorati territoriali, ivi compresa la gestione e l'acquisizione dei laboratori mobili e della strumentazione tecnica di monitoraggio, accreditamento, omologazioni ed immissione sul mercato di apparati radio, vigilanza sul mercato degli apparati, collaborazione con le Autorità regionali in materia di inquinamento elettromagnetico;
 - c) individuazione ai fini dell'assegnazione delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico;

- d) individuazione ai fini dell'assegnazione delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica ad uso privato;
- e) individuazione ai fini dell'assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva pubblica e privata, gestione del Registro nazionale delle frequenze con l'utilizzazione degli strumenti informatici di pianificazione.

Art. 19

(Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione)

1. La Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione si articola in sei Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:
 - a) adempimenti inerenti al contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e vigilanza sulla sua attuazione per la parte di competenza del Ministero;
 - b) promozione ed attuazione studi, anche comparati, circa le prospettive di evoluzione dei servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;
 - c) predisposizione della disciplina, di competenza del Ministero, della regolamentazione per il settore delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione e partecipazione ai lavori degli Organismi internazionali per la predisposizione della disciplina di settore;
 - d) rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento dei servizi di radiodiffusione sonora e televisiva anche nelle forme evolutive, ed in particolare istruttoria in merito al conseguimento delle autorizzazioni generali ed all'assegnazione dei diritti d'uso delle relative frequenze, se del caso previo esperimento di gara;
 - e) istruttoria inerente al conseguimento delle autorizzazioni generali per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato e, sulla base dei piani tecnici di cui all'articolo 21, comma 1, lettera e), assegnazione dei diritti d'uso delle relative frequenze, se del caso previo esperimento di gara;
 - f) assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati dall'Istituto Superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;
 - g) acquisizione al bilancio dello Stato dei canoni e dei contributi inerenti all'espletamento dei servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;
 - h) erogazione dei contributi, benefici ed agevolazioni in materia di radiodiffusione e di servizi di comunicazione elettronica;
 - i) direttive per la disciplina relativa agli impianti di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;
 - l) vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, nonché sull'accertamento degli illeciti e sull'applicazione delle relative sanzioni, anche su segnalazione dei competenti organismi che operano presso il Ministero, per la parte di competenza del Ministero, coordinamento degli ispettorati territoriali in materia di vigilanza ed accertamenti di illeciti;
 - m) verifica dell'assolvimento degli obblighi di servizio universale e predisposizione dell'adeguamento periodico del medesimo servizio nel settore delle comunicazioni elettroniche;
 - n) gestione del fondo per gli oneri del servizio universale nel settore delle comunicazioni elettroniche e del programma di interventi infrastrutturali per la banda larga nelle aree sottoutilizzate;
 - o) rilascio dei titoli abilitativi per l'esercizio delle stazioni radioelettriche tramite esami.

- p) sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni, anche telematiche; rapporti nelle predette materie con organismi nazionali e internazionali ad esclusione di quelli relativi alle materie di competenza dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione di cui all'art. 17, comma 3, e coordinamento dell'Osservatorio per la sicurezza delle reti e la tutela delle comunicazioni.

Art. 20

(Direzione generale per la regolamentazione del settore postale)

1. La Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, cui sono affidate le funzioni di Autorità di regolamentazione del settore postale assegnate al Ministero, si articola in quattro Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:
 - a) regolazione dei mercati postali;
 - b) studi, anche comparati, circa lo sviluppo dei mercati postali e l'evoluzione della regolamentazione;
 - c) partecipazione ai lavori e alle attività dell'Unione europea e internazionali relativamente al settore postale e attività preordinate al recepimento delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale relativamente al settore postale;
 - d) attività finalizzate al perfezionamento e all'applicazione del contratto di programma e comunque alla regolazione del rapporto con il fornitore o fornitori del servizio universale;
 - e) adozione di provvedimenti regolatori di natura non regolamentare per realizzare l'accesso alla rete postale pubblica e ai relativi servizi, in particolare da parte degli operatori postali e delle imprese, in condizioni di trasparenza e non discriminazione, determinazione di tariffe speciali in relazione ai costi evitati e promozione della concorrenza nei mercati postali;
 - f) definizione con provvedimenti di regolazione di natura non regolamentare dell'ambito, della qualità e delle caratteristiche del servizio universale postale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, anche con riferimento alla determinazione dei criteri di ragionevolezza funzionali alla individuazione dei punti del territorio nazionale necessari a garantire una regolare ed omogenea fornitura del servizio;
 - g) determinazione delle tariffe dei servizi riservati e dei prezzi dei servizi rientranti nel servizio universale, anche con riferimento alle agevolazioni all'editoria;
 - h) attività finalizzate alla individuazione del fornitore o dei fornitori del servizio universale conformemente alla normativa comunitaria;
 - i) attività di supporto alla politica filatelica e all'emissione delle carte valori postali, nonché attività istruttorie e di segretariato della Consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia e della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali;
 - l) rilascio delle licenze individuali e istruttoria inerente al conseguimento delle autorizzazioni generali;
 - m) registro degli operatori privati;
 - n) acquisizione al bilancio dello Stato dei contributi inerenti all'espletamento dei servizi postali;
 - o) gestione del fondo di compensazione per gli oneri del servizio universale;
 - p) svolgimento, anche attraverso soggetti terzi, dell'attività di monitoraggio, controllo e verifica del rispetto di norme, standard di qualità e inerenti obblighi, anche nei riguardi del fornitore o fornitori del servizio postale universale;



- q) vigilanza sull'assolvimento degli obblighi a carico del fornitore o dei fornitori del servizio universale e su quelli derivanti da licenze ed autorizzazioni, nonché sull'applicazione delle relative sanzioni; coordinamento degli Ispettorati territoriali in materia di vigilanza e di accertamento di violazioni;
- r) adempimenti connessi alla gestione dei reclami;
- s) vigilanza e controllo sull'Istituto postelegrafonico;
- t) rapporti con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato anche per il tramite di scambio delle informazioni necessarie all'applicazione della normativa comunitaria e nazionale;
- u) rapporti con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in relazione alle problematiche connesse alla regolazione dei mercati postali contigui con quelli delle comunicazioni elettroniche.

Art. 21

(Direzione generale per gli affari generali e per le risorse umane)

1. La Direzione generale per gli affari generali e per le risorse umane si articola in dodici Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
 - a) coordinamento funzionale e supporto nell'attività di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure interne;
 - b) gestione unificata di spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'ambito del Ministero, nei casi in cui, per evitare duplicazioni di strutture e al fine del contenimento dei costi, sia stata individuata tale opportunità;
 - c) gestione dei beni e coordinamento dell'attività di formazione del bilancio e di previsione della spesa del Ministero, anche in fase di variazione ed assestamento;
 - d) compiti previsti dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005, e gestione dei sistemi informativi condivisi;
 - e) allestimento, gestione e controllo del funzionamento della rete informatica del Ministero e dei servizi comuni, nonché piano di sicurezza informatica dell'Amministrazione, e iniziative necessarie ad assicurare l'interconnessione con i sistemi informativi delle altre pubbliche amministrazioni;
 - f) programmazione degli acquisti di beni e servizi informatici in diretta correlazione con le altre Direzioni generali per le rispettive esigenze;
 - g) attività di supporto al responsabile per i servizi di prevenzione e sicurezza;
 - h) relazioni esterne e rapporti con l'utenza;
 - i) attività di segreteria e supporto della Conferenza dei Capi dei dipartimenti;
 - l) gestione del patrimonio e approvvigionamento di beni e servizi a carattere generale;
 - m) reclutamento, gestione e sviluppo del personale;
 - n) trattamento economico del personale in servizio e in quiescenza;
 - o) coordinamento funzionale e supporto nell'attività di valutazione del fabbisogno di personale ai fini della definizione della dotazione organica;
 - p) coordinamento delle attività di formazione del personale del Ministero;
 - q) supporto tecnico-organizzativo all'attività di contrattazione sindacale decentrata;
 - r) controversie relative ai rapporti di lavoro e procedimenti disciplinari;
 - s) politiche del personale per le pari opportunità;
 - t) gestione dell'anagrafe delle prestazioni e vigilanza sul rispetto dell'obbligo di esclusività del rapporto di lavoro.

Art. 22

(Dotazione organica)

1. Le dotazioni organiche per i dirigenti di prima fascia e per i dirigenti di seconda fascia del Ministero sono determinate dall'allegata tabella A.
2. La dotazione organica, di cui all'allegata tabella A, relativa alle aree funzionali del Ministero, è determinata sulla base del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2006-2009

Art. 23

(Funzioni ispettive, di consulenza, di studio e ricerca)

1. Ai dirigenti di prima fascia, previsti in dotazione organica, che non sono incaricati della direzione di uffici di livello generale, possono essere attribuiti fino a sette incarichi ispettivi, di consulenza, di studio e ricerca, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fino a due incarichi presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.
2. Ai dirigenti di seconda fascia previsti in dotazione organica, che non sono incaricati della direzione di uffici dirigenziali possono essere attribuiti fino a dodici incarichi presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro

Art. 24

(Uffici di livello dirigenziale non generale)

1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nel numero complessivo di centonovantasei posti di funzione, nonché alla definizione dei relativi compiti ivi compresi quelli dei sedici Ispettorati territoriali, si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento su proposta dei Capi dipartimento interessati sentite le Organizzazioni sindacali con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

Art. 25

(Disposizioni finali e abrogazioni)

1. Quando leggi, regolamenti, decreti, norme o provvedimenti fanno riferimento ai Ministri e ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato o delle attività produttive ovvero a funzioni e compiti già spettanti alle amministrazioni comunque confluite nel Ministero dello sviluppo economico o ai Ministeri del commercio internazionale e delle comunicazioni, il riferimento si intende effettuato rispettivamente al Ministro e al Ministero dello sviluppo economico, ovvero ai corrispondenti compiti e funzioni esercitati dal Ministro e dal Ministero dello sviluppo economico.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225
 - b) decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 253;
 - c) decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.



TABELLA A



Ministero dello Sviluppo Economico

AREE	DOTAZIONE ORGANICA ANTECEDENTE AL RIORDINO	DOTAZIONE ORGANICA SUCCESSIVA AL RIORDINO	
Dirigenti I [^] fascia	33		29*
Dirigenti II [^] fascia	245		208**
		Area III	F7 10
		Area III	F6 60
C3 S		Area III	F5 354
C3	639	Area III	F4 128
C2	709	Area III	F3 434
C1S		Area III	F2 830
C1	1077	Area III	F1 139
		Area II	F6 10
		Area II	F5 60
B3S		Area II	F4 519
B3	826	Area II	F3 171
B2	800	Area II	F2 717
B1	230	Area II	F1 202
		Area I	F3 2
A1 S		Area I	F2 89
A1	115	Area I	F1 8
TOTALE	4674		3970

* di cui numero 7 con incarico ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e numero 2 presso gli Uffici di diretta collaborazione

** di cui numero 12 presso gli Uffici di diretta collaborazione

